

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3140-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1,
recante differimento di termini previsti da disposizioni
legislative e interventi finanziari vari

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro della Sanità

col Ministro per gli Italiani all'Estero e l'Immigrazione

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro dell'Interno

col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1992

ONOREVOLI SENATORI. - I molteplici ritardi nella produzione legislativa di leggi-quadro o di principi, nonchè la affrettata chiusura della legislatura hanno causato la mancata soluzione di numerosi problemi, determinando scadenze di termini anche in materie ed in settori delicati e rilevanti.

La Commissione, pertanto, ritenendo di condividere, sia pure a maggioranza, la linea seguita dal Governo di ovviare a tale inconveniente con un provvedimento avente la forma di un decreto-legge, ha discusso ed approvato numerose modifiche ed integrazioni, proponendo altresì la soppressione di taluni articoli, concernenti materie per le quali il legislatore era, nel frattempo, intervenuto incardinando le norme in una disciplina razionale e più completa. Si è, conseguentemente, costruita una normativa maggiormente rispondente ai requisiti di

necessità e di urgenza, consentendo l'utilizzazione di somme disponibili, e volta a non pregiudicare situazioni e non ledere interessi - privati o pubblici - comunque meritevoli di un'adeguata e più meditata disciplina, eventualmente curandone in questa sede la delegificazione in maniera coerente con la legge 23 agosto 1988, n. 400, di riforma della Presidenza del Consiglio.

Senza soffermarsi in questa sede nell'illustrazione analitica dei singoli articoli, che meglio potrà effettuarsi nella discussione in Aula, il relatore, secondo il mandato ricevuto dalla Commissione, raccomanda la conversione in legge del decreto-legge, con gli emendamenti accolti, cui potranno forse apporsi ulteriori integrazioni nell'ulteriore corso del dibattito.

MURMURA, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul decreto-legge e su emendamenti

(Estensore: CORTESE)

29 gennaio 1992

La Commissione, esaminato il testo, dichiara, a maggioranza, il proprio nulla osta, a condizione che - in attuazione dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione - venga soppresso l'articolo 9 del decreto-legge da convertire.

Per quanto riguarda l'articolo 6, comma 3, la Commissione subordina il parere di nulla osta alla condizione che - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - l'importo ivi indicato non sia utilizzato come limite di impegno, bensì come trasferimento.

Per quanto concerne poi gli articoli 11 e 14, la Commissione fa presente che non è possibile non stigmatizzare che un decreto-legge del 1992 utilizzi fondi globali del 1991, anche se nella fattispecie il Consiglio dei ministri ha adottato il provvedimento prima del termine dell'esercizio e quindi il riferimento all'anno in corso è dovuto esclusivamente ai tempi di promulgazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda l'articolo 18, la Commissione a maggioranza fa presente che il Governo doveva correttamente chiedere l'autorizzazione prima della emissione dei titoli, non successivamente. Comunque, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Ministro del tesoro, essa rileva l'opportunità che in futuro la legge n. 362 del 1988 venga modificata sotto questo aspetto e che, anche in assenza di una tale revisione, il Governo in futuro si attenga scrupolosamente al precetto secondo cui l'autorizzazione del Parlamento deve essere preventiva, non successiva, quando vi è necessità di emettere titoli in misura maggiore di quanto previsto nella legge di bilancio.

La Commissione esprime poi la propria contrarietà, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.1, 5.1, 8.0.1, 15.0.1, 18.0.3, 18.0.4 e 18.0.8, mentre, circa l'emendamento 1.0.3, invita la Commissione di merito a valutare se esso sia produttivo di oneri. Sull'emendamento 2.0.1 il parere è condizionato, ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, all'introduzione di una modifica per precisare che gli interventi in esso disposti avvengono nei limiti del fondo per la protezione civile.

su emendamenti

(Estensore: ANDREATTA)

5 febbraio 1992

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla osta sull'emendamento 18.0.10, mentre, sull'emendamento relativo al contributo alla regione Sardegna, nel far presente che sussistono motivi di improponibilità, condiziona il proprio nulla osta, per quanto di competenza e nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, al riferimento del trasferimento al solo 1992.

Fa poi presente che, ove il Governo presentasse in Commissione di merito due emendamenti relativi alle modifiche dell'ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato e alla gestione del complesso giudiziario di Napoli, il parere è di nulla osta, per quanto di competenza.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: sen. SCIVOLETTO)

29 gennaio 1992

La Commissione esprime parere contrario sul disegno di legge.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE****Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Denuncia ed iscrizione al catasto urbano)

1. Il termine per la denuncia e l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, prorogato da ultimo ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1993, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in atto alla data di entrata in vigore della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47».

1.0.2**«Art. 1-ter.**

(Termine per l'approvazione di strumenti urbanistici)

1. Il termine massimo di centottanta giorni previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato con l'esame delle osservazioni da parte del Consiglio comunale».

1.0.3

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Interventi a favore della comunità scientifica
e delle associazioni di volontariato)*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito al 31 dicembre 1992. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1992. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti».

2.0.1

Dopo l'**articolo 8**, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto)

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. - 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del Piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo

speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave".

8.0.3

«Art. 8-ter.

(Contributo alla regione Sardegna)

1. È trasferita alla regione Sardegna la somma di lire 100 miliardi per il 1992.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la contiguità territoriale".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.4

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Gestione e manutenzione del complesso giudiziario di Napoli)

1. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione degli

edifici costituenti il complesso giudiziario di Napoli sono attribuite al Ministero di grazia e giustizia, che vi provvede a mezzo della Direzione generale degli affari civili e di un'apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici allocati nel complesso giudiziario di Napoli, da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dal sindaco del comune di Napoli, da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Napoli, da due funzionari di cancelleria o di segreteria giudiziarie.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, con propri decreti individua le attività di amministrazione, gestione e manutenzione, stabilisce le condizioni per concedere in appalto l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli altri servizi, disciplina le modalità di composizione e funzionamento della commissione e determina altresì l'importo delle risorse da iscrivere all'uopo in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'anno 1992, con parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

9.0.1

«Art. 9-ter.

(Proroga del termine previsto in materia di rischi lavorativi dall'articolo 11 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277)

1. Il termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, richiamato dagli articoli 24, comma 1, e 40, comma 1, del medesimo decreto, è prorogato di altri centottanta giorni».

9.0.2

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione)

1. Il periodo temporale di durata del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del suindicato articolo».

11.0.1

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Norme per l'informazione al consumatore)

1. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 126, è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - (*Disposizioni transitorie*). - 1. Il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 è consentito, in via transitoria, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 1.

2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo 1 potrà concedere un ulteriore periodo di un anno per lo smaltimento delle scorte di prodotti e di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 1 acquistati prima del termine previsto dal comma 1 del presente articolo”».

13.0.1

Art. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I contratti di lavoro stipulati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, sono prorogati di ulteriori ventiquattro mesi, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 8 del predetto articolo 7 della legge n. 554 del 1988. Il personale eventualmente cessato dal servizio dal 1° gennaio 1992 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per scadenza del termine contrattuale, è riammesso in servizio fino a ulteriori ventiquattro mesi dalla data di riammissione. Nel corso di tale periodo, gli enti sono autorizzati a bandire concorsi riservati al personale suddetto, nei limiti della pianta organica e con oneri a carico delle singole amministrazioni. A tali concorsi sono ammessi a partecipare anche coloro i quali abbiano prestato servizio, anche discontinuo, per almeno dodici mesi negli ultimi due anni».

14.1

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

(Consorzio del canale Milano-Cremona-Po)

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995».

18.0.2

«Art. 18-ter.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi)

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993».

18.0.6

«Art. 18-quater.

(Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)

1. Entro il 31 dicembre 1992 il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione di un regolamento coordinato delle disposizioni di sicurezza e prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento, così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministero dell'interno - Direzione generale Servizi antincendi n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1 sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

3. In sede della definizione regolamentare di cui al comma 1 si provvederà altresì ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo dei vigili del fuoco».

18.0.15

«Art. 18-quinquies.

(Costituzione delle aree metropolitane e revisione delle circoscrizioni provinciali)

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 13 giugno 1992.
2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 13 giugno 1993.
3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato sino al 13 giugno 1993».

18.0.10

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.

Decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1992.

**Differimento di termini previsti da disposizioni legislative
e interventi finanziari vari**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire termini in materia di opere pubbliche, di assistenza sanitaria, di interventi in campo finanziario, economico, sociale e ambientale, nonchè in taluni settori della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, per gli italiani all'estero e l'immigrazione, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori)

1. Il termine indicato dall'articolo 2, comma sesto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, con l'articolo 4 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1993.

Articolo 2.

(Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la

predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Articolo 3.

(Interventi per la Torre di Pisa)

1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il comitato di cui all'articolo 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, può chiedere ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, che provvedono entro venti giorni dalla richiesta, di convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

4. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici «Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale».

Articolo 4.

(Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari)

1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5.

(Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo

onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese».

Articolo 6.

(Progetti FIO)

1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse rese disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la destinazione per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle risorse rese disponibili a seguito di revoca di progetti concernenti i medesimi settori. Per tali progetti il Ministro dell'ambiente formula la proposta al Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva al CIPE.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

4. Gli importi relativi al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

Articolo 7.

(Disponibilità residue sul fondo comune regionale)

1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è ripartito tra le regioni nel modo seguente:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Piemonte	L.	70.467.474.000
Lombardia	»	125.757.417.000
Veneto	»	66.383.999.000
Liguria	»	27.716.051.000
Emilia-Romagna	»	66.312.357.000
Toscana	»	58.355.178.000
Umbria	»	21.362.257.000
Marche	»	29.577.469.000
Lazio	»	77.314.262.000
Abruzzo	»	33.621.628.000
Molise	»	15.571.739.000
Campania	»	168.536.908.000
Puglia	»	119.729.620.000
Basilicata	»	30.653.135.000
Calabria	»	88.640.506.000
Totale ...		<u>L. 1.000.000.000.000</u>

Articolo 8.

(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato, per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

b) quanto a lire 210 miliardi, per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia».

Articolo 9.

(Lavori socialmente utili in Napoli e Palermo)

1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Nel comma 10, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «e 1991.» sono sostituite dalle seguenti: «, 1991 e 1992.».

Articolo 10.

(Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro)

1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, licenziati successivamente al 19 novembre 1990, per i quali non sussistano i requisiti per il godimento delle prestazioni di disoccupazione speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, è erogata per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal 19 novembre 1990 una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 il trattamento di famiglia in base alle norme vigenti.

3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in lire 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione in spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 11.

(Rifinanziamento della Artigiancassa)

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526».

Articolo 12.

(Finanziamento del programma PRORA)

1. Le somme stanziare sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

Articolo 13.

(Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati)

1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, già prorogate con modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono ulteriormente differite sino al 31 maggio 1992.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla legge 18 luglio 1989, n. 268, esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Articolo 14.

(Progetti finalizzati)

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Articolo 15.

(Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000 per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 125.000.000, a lire 53.000.000, a lire 47.000.000, a lire 40.000.000 e a lire 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 16.

(Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Articolo 17.

(Emissioni inquinanti da nichel)

1. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per quanto attiene al nichel e i suoi componenti come Ni, è differito al 30 settembre 1992.

Articolo 18.

(Limiti alla emissione di titoli pubblici)

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 novembre 1991, n. 366, è sostituito dal seguente:

«8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 141.000 miliardi».

Articolo 19.

(Norme finali ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 14 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE LORENZO - BONIVER -
LATTANZIO - MARINI - SCOTTI -
RUBERTI - BODRATO - CIRINO POMI-
CINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI